

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4087

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CICU, MARRAS, MANCUSO, ARACU, BERGAMO, CASCIO, CUCCU,
DEL BARONE, DE LUCA, DELL'UTRI, GIUDICE, GUIDI, MATACENA,
PRESTIGIACOMO, RIVELLI, RIVOLTA, SANTORI**

Norme concernenti il reato di tortura

Presentata il 31 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge raccoglie l'appello lanciato dalle associazioni umanitarie affinché si abbia anche in Italia la piena attuazione della convenzione internazionale del 1984 contro ogni forma di tortura a qualsiasi fine essa sia indirizzata.

La tortura nel nostro Paese è un crimine che non è mai stato previsto espressamente come reato e, pertanto, non è punibile in quanto tale, non essendo prevista alcuna pena nel codice penale.

Il reato di tortura, così come introdotto nel nostro ordinamento penale dalla presente proposta di legge, riguarda anche i

comportamenti dei funzionari degli apparati statali in obbedienza di un ordine superiore, che non può essere invocato a giustificazione.

Viene ricompresa nella sanzione di tortura anche l'azione che si realizza in occasione dell'emissione di mandati di detenzione cautelare qualora il magistrato non disponga l'interrogatorio dell'indiziato entro 24 ore dall'arresto.

Con l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento penale si vuole eliminare ogni possibile azione costringitiva esercitata con sistemi barbari che non sono parte integrante di una società moderna.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Chiunque intenzionalmente infligge ad un'altra persona dolore o sofferenza, fisica o mentale, al fine di ottenere informazioni o confessioni, o l'acquisizione di beni o altri vantaggi per sé o per altri, o di punirla o intimidirla per qualsivoglia motivo, è punito con la reclusione di anni nove. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. La stessa pena si applica anche a colui che partecipa comunque al reato o ordina ad altri di compiere atti di tortura.

2. Quando il reato di cui al comma 1 sia compiuto da un pubblico ufficiale o da altro soggetto della pubblica amministrazione in esecuzione di un ordine di un superiore, non si applica la causa di non punibilità prevista dall'articolo 51 del codice penale.

3. L'emissione di una ordinanza di custodia cautelare comporta l'obbligo per il magistrato che l'ha emessa di procedere all'interrogatorio del soggetto entro le 24 ore successive all'arresto, fatto salvo il caso di flagranza di reato. Il giorno e l'ora presumibile dell'interrogatorio debbono essere riportati nel medesimo provvedimento cautelare. L'inosservanza dell'obbligo di procedere all'interrogatorio è punita ai sensi del comma 1.

4. La condanna per il reato previsto dal presente articolo impedisce la concessione di circostanze attenuanti e degli altri benefici di legge.